

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di legge n. 7

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi,

Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri

presentata in data 21 novembre 2025

—————

DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DEI VIAGGI DELLA MEMORIA

—————

Art. 1*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione, nel rispetto dei valori ideali e politici della Repubblica nata dalla Resistenza, sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto regionale, persegue e promuove l'affermazione dei valori universali di libertà, uguaglianza e democrazia, e sostiene la pace, il ripudio della guerra, nonché il rifiuto dell'autoritarismo e del totalitarismo.

2. La Regione persegue le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 sia direttamente, sia promuovendo la collaborazione con scuole, enti locali e associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, anche attraverso la conservazione ed educazione alla memoria delle nuove generazioni.

3. Ai fini di cui al comma 1, questa legge reca disposizioni in materia di promozione e valorizzazione dei Viaggi della Memoria, quali esperienze finalizzate a imprimere nelle coscienze delle nuove generazioni il valore della memoria dei drammatici eventi legati alla storia del Novecento.

Art. 2*(Definizioni)*

1. Ai fini di questa legge si intende per:

- a) Viaggio della Memoria: visita in presenza o in modalità virtuale, nel corso dell'anno scolastico, presso uno o più luoghi della Memoria del territorio regionale, nazionale ed estero da parte di studenti e personale docente delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali finalizzata a:
- 1) preservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria dei drammatici eventi legati alla storia del Novecento;
 - 2) valorizzare il ruolo e l'attività dei luoghi della Memoria;
 - 3) potenziare gli strumenti rivolti allo studio e alla formazione;
 - 4) promuovere la riflessione sul significato attuale dei drammatici eventi del Novecento per trarne insegnamento e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, nonché per contrastare il negazionismo e ogni forma di pregiudizio, razzismo, xenofobia e violenza;

- b) luogo della Memoria: area del territorio italiano o estero, ove si sono svolti fatti storici legati agli eventi drammatici del Novecento o comunque evocativo degli stessi.

Art. 3

(Soggetti beneficiari di contributi)

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi finalizzati a sostenere, mediante compartecipazione alla spesa, l'organizzazione dei Viaggi della Memoria.

2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, previa presentazione di un progetto di Viaggio della Memoria, i seguenti soggetti:

- a) scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado statali;
- b) enti locali;
- c) altri enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio della regione.

3. I soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 possono richiedere l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 esclusivamente previa presentazione di un progetto di Viaggio della Memoria, elaborato in condivisione con una o più scuole di cui alla lettera a) del medesimo comma 2.

Art. 4

(Criteri e modalità di erogazione dei contributi)

1. La Giunta regionale definisce, previo parere della competente commissione assembleare, le modalità attuative di questa legge e in particolare i criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 2 dell'articolo 3, che tengano conto del numero di scuole e di studenti coinvolti nel progetto, con priorità per le scuole coinvolte per la prima volta, della condivisione del progetto con i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 3, nonché della produzione di materiale preparatorio e di approfondimento idoneo alla diffusione in rete.

2. La Giunta regionale, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 3, emana un bando annuale, al quale possono partecipare i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3; in caso di partecipazione in forma associata, il progetto di Viaggio della Memoria è proposto da un soggetto capofila.

Art. 5*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la spesa di euro 100.000,00 a carico della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Alla copertura degli oneri indicati al comma 1 si provvede:

- a) per l'anno 2026, mediante riduzione di euro 50.000,00 dello stanziamento iscritto nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", e riduzione di euro 50.000,00 dello stanziamento iscritto nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027;
- b) per l'anno 2027, mediante riduzione di euro 50.000,00 dello stanziamento iscritto nella Missione 07, Programma 01, e riduzione di euro 50.000,00 dello stanziamento iscritto nella Missione 14, Programma 01, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.